

N° 8633-20



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. -
ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione -
ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere -
MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere -
ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
ENZO VINCENTI - Consigliere -

REGOLAMENTI DI
GIURISDIZIONE

Ud. 28/01/2020 -
CC

R.G.N. 8760/2019
non 8633
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8760-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE
DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 154/2019 depositata il 4/02/2019
nella causa tra:

- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

49
2020

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore,
elettivamente domiciliata in _____ presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistente -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2020
dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO
VISONA', il quale conclude per sentir dichiarare la giurisdizione del Giudice
Ordinario.

CONSIDERATO IN FATTO :

1. Il Tribunale di Messina ha dichiarato la giurisdizione del giudice
amministrativo sulla domanda proposta dal prof. _____ dipendente
dell'Università di Messina, volta ad ottenere il pagamento da parte dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico dell'indennità perequativa tra il
trattamento economico universitario e il trattamento economico ospedaliero
per il periodo 1/10/2003-30/6/2009 ,in relazione all'attività assistenziale da lui
prestata nell'ambito del rapporto lavorativo con l'Azienda Ospedaliera .

Riassunto il giudizio davanti al TAR , quest'ultimo ha sollevato d'ufficio
conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite ,ritenendo
sussistere la giurisdizione del giudice ordinario .

2. Si è costituita l'Università degli studi di Messina ed il Procuratore generale ha
concluso per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. La questione è stata già esaminata e risolta da queste Sezioni Unite che
hanno affermato che "Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la
controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale
universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del d.lgs.
21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e
ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda
ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in
azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività

assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale" (cfr SU n 10406/2013, n 7503/2012).

5. Queste Sezioni Unite ribadiscono detti principi cui intendono dare continuità. Le spese della presente procedura saranno liquidate nel giudizio di merito.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario . Spese al merito


Roma 28/1/2020

Il Presidente
Angelo Spirito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 7 MAG 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Sabrina Pacitti



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Sabrina Pacitti

